

Sentenza n. 704/2015 pubbl. il 05/05/2015

RG n. 9274/2009

Repert. n. 1483/2015 del 05/05/2015

N. R.G. 9274/2009



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rosaria Savastano

Presidente

dott. Annamaria Casadonte

Giudice Relatore

dott. Niccolò Stanzani Maserati

Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9274/2009 promossa da:

[Redacted] con il patrocinio dell'avv.  
[Redacted] dell'avv. , elettivamente domiciliato in [Redacted]  
[Redacted] presso il difensore avv [Redacted]

ATTORE/I

contro

[Redacted] patrocinio dell'avv. [Redacted]  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in [Redacted]  
[Redacted] presso il difensore avv [Redacted]

CONVENUTO/I

### CONCLUSIONI

Per parte attrice:

*Contrariis relectis* piaccia all'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:

**Accertare e dichiarare** il diritto dell'attore, nipote del defunto [Redacted]  
alla quota di legittima pari ad 1/3 dell'intero asse ereditario a titolo di proprietà piena e  
ciò per il combinato disposto degli artt. 467 e 537 C.c.;

**Accertare e dichiarare** che le disposizioni in favore del [Redacted] contenute  
nel testamento olografo del 02.10.01 redatto dal *de cuius* [Redacted] eccedono

REGGIO EMILIA

Firmato Da: SAVASTANO ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c1c - Firmato Da: CASADONTE ANNAMARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed927

la quota di cui il defunto poteva disporre ai sensi dell'art. 537 C.c. e, conseguentemente, **disporre la riduzione** delle disposizioni testamentarie nei limiti della quota medesima ai sensi dell'art. 554 C.c.;

**Accertare e dichiarare** che il valore dell'immobile (e relative pertinenze) posto in [redacted] oggetto del prelegato testamentario, eccede l'importo della porzione disponibile e della quota spettante al Sig. [redacted] come legittimario e, conseguentemente, **disporre la riunione** di tale bene immobile alla massa ereditaria ai fini del calcolo della quota di cui il defunto poteva disporre ai sensi dell'art. 560 C.c.;

**Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.**

Per parte convenuta:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa tutte le declaratorie del caso e di legge:

#### **IN VIA PRINCIPALE**

Accertata la validità del testamento olografo impugnato, dichiararlo valido in ogni sua parte e disposizione e perfettamente efficace tra le parti, considerando eque le rispettive assegnazioni e di conseguenza respingere tutte le istanze avversarie;

#### **IN VIA SUBORDINATA**

Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse necessaria una verifica sulla quota di disponibile del *de cuius* e di conseguenza verificare il valore delle quote attribuite agli eredi ed al legatario, Voglia, accertato il valore del prestito fatto dal *de cuius* alla figlia [redacted] oltre che quello dei debiti del *de cuius* verso il figlio [redacted] respingere tutte le istanze avversarie.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Il presente processo, il quale ha ad oggetto l'impugnazione di un testamento olografo e la conseguente azione di riduzione per lesione della quota di legittima, trae origine dall'atto di citazione notificato da [redacted] data 08.11.2009.
2. [redacted] attrice, in qualità di erede del defunto [redacted] ed in rappresentazione ex art. 467 C.c. nel luogo e nel grado della propria madre [redacted] ha esposto che il *de cuius* [redacted] vedovo della moglie [redacted] padre di [redacted] nonché nonno dell'odierno attore, in data 02.10.2001 (ovverossia qualche mese dopo la morte della figlia [redacted] premorta al padre) aveva redatto un testamento olografo - in modifica delle sue ultime volontà, già espresse con precedente testamento stilato in data 12.03.1997 - con il quale avrebbe leso il diritto *ex lege*

**GIURETTI**

riconosciuto ai figli legittimi ed, in loro luogo, ai loro discendenti in materia di quota di riserva in sede di successione.

3. In particolare, con il suddetto testamento, il *de cuius* aveva previsto di lasciare al figlio [redacted] a titolo di prelegato, tutto l'immobile (e relative pertinenze) sito in Casalgrande (RE) [redacted] i propri beni mobili ed il 60% dei terreni di sua proprietà, mentre alla figlia premorta [redacted] e per essa al figlio di quest'ultima [redacted] il restante 40% dei suddetti terreni; con la precisazione che nel disporre ciò, il defunto, avrebbe tenuto in considerazione, da una parte, l'impegno profuso da [redacted] nel suo accudimento e l'esecuzione di lavori di manutenzione da parte del medesimo sull'immobile di via [redacted] e dall'altra, il prestito senza interessi effettuato in precedenza alla figlia [redacted]
4. Secondo parte attrice, quindi, le disposizioni in favore del sig. [redacted] contenute nel suddetto negozio di ultima volontà, eccederebbero di gran lunga la quota di cui il *de cuius* poteva disporre ex art. 537 c.c. .
5. Inoltre, con riguardo all'ammontare della massa ereditaria, parte attrice ha altresì rilevato che il *de cuius*, oltre al fabbricato ed ai terreni esplicitamente richiamati nelle disposizioni testamentarie, risultava essere titolare anche di una considerevole somma di denaro, pari ad € 39.297,29 (e corrispondente nello specifico al ricavato di una vendita di un terreno effettuata dal testatore al Comune di Casalgrande nell'anno 2004), poi depositato presso uno degli Istituti di credito in Casalgrande, ma di cui lo stesso null'altro sapeva. A tal riguardo, [redacted] chiedeva a questo Tribunale di emettere un ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. nei riguardi di tutte le banche aventi sede a Casalgrande (RE).
6. A seguito della notifica dell'atto di citazione si è poi costituita parte convenuta, [redacted] la quale ne ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. In particolare, il convenuto ha dedotto la validità del testamento olografo *de quo* e l'assoluto equilibrio nelle rispettive assegnazioni effettuate dal testatore nei confronti di ciascun figlio: il sig. [redacted] nel fare ciò, difatti, avrebbe tenuto conto sia dei debiti avuti nei riguardi del figlio [redacted] quali, ex art. 556 C.c., andrebbero sottratti dal valore complessivo della massa ereditaria) e derivanti dall'impegno del figlio nell'accudimento e nella manutenzione del fabbricato (in via esemplificativa: costruzione di un alloggio al piano terra di via [redacted] al fine di assistere l'anziano padre, lavori di collaborazione e coltivazione del fondo e manutenzione del fabbricato realizzati per dodici anni, svolgimento delle attività domestiche poste in essere per 15 anni, mantenimento, custodia vigilanza di tre cani e due gatti), sia del prestito

infruttifero compiuto dal *de cuius* alla figlia **Rep. [redacted]** 1483/2015 del 05/05/2015 (il quale, costituirebbe un'anticipazione della sua quota di legittima).

7. Quanto alla vendita al Comune di Casalgrande (RE), invece, parte convenuta, oltre a specificare che si era trattato in realtà di un esproprio per pubblica utilità, ha rimarcato come il summenzionato ammontare non possa essere chiamato in giudizio da parte attrice, in quanto somma di danaro percepita cinque anni prima del decesso del sig. **[redacted]** e quindi utilizzata dal medesimo per le proprie esigenze personali. Di conseguenza, parte convenuta si è altresì fermamente opposta all'ordine di esibizione richiesto in merito da parte convenuta, trattandosi tra l'altro di un'istanza dal contenuto assolutamente generico e non specifico. Si deve altresì dare atto che all'udienza del 30.10.2014 parte attrice ha rinunciato all'istanza di esibizione alle banche ed al Comune.
8. La causa così articolata è stata istruita mediante documenti e mediante C.T.U. e, quindi, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
9. In particolare, per l'accertamento della verità processuale, anche a fronte di espressa istanza di ammissione avanzata da parte attrice, il Collegio ha ritenuto l'opportunità di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la stima del compendio ereditario in relazione alle doglianze di parte attrice, nominando il C.T.U. geom. **[redacted]**
10. Al C.T.U. veniva chiesto di indicare il valore dei beni immobili (non essendo stati specificati i beni mobili ricompresi nell'asse ereditario) oggetto del testamento considerati in relazione al prelegato ed alle altre disposizioni testamentarie al fine di accertare la sussistenza o meno della lamentata lesione della legittima spettante a parte attrice.
11. A seguito di tutte le operazioni peritali espletate, il C.T.U. ha depositato un dettagliato elaborato nel quale ha individuato il valore complessivo dei beni immobili oggetto della presente causa in complessivi € 286.599,02, nonché il valore delle quote assegnate a ciascun legittimario dal defunto, le quali sarebbero pari ad a € 254.311,76 (88,73 %) con riguardo al sig. **[redacted]** a € 32.28,27 %7,26 (11,27%) con riferimento al sig. **[redacted]**
12. Alla luce della C.T.U. è quindi possibile concludere come le disposizioni testamentarie in oggetto abbiano manifestamente leso la quota di legittima riservata ai figli, così come previsto dall'art. 537, II co., C.c.. Secondo questa norma, difatti, "*se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli*", con la conseguenza che, applicando la suddetta disposizione al caso concreto, la quota indisponibile da destinare ai figli

Firmato Da: SAVASTANO ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c1c - Firmato Da: CASADONTE ANNAMARIA Serial#: 5c1c - Firmato Da: POSTECOM CA2 Serial#: ed927

è equivalente ad € 191.066,013 (2/3 di € 286.599,02) e quindi ad € 95.533,0067 con riferimento ad ogni erede legittimario.

13. Per ciò che concerne i debiti a carico dell'eredità dedotti da controparte, infatti, occorre rilevare come la posizione di parte convenuta in merito non sia accoglibile, né tantomeno condivisibile e ciò alla luce del fatto che la stessa non ha correttamente assolto l'onere probatorio connesso agli eccepiti debiti, posto che i criteri posti a presidio della quantificazione della determinazione della porzione disponibile ex art. 556 risultano generici, sommari e arbitrari.
14. Ne deriva che la domanda avanzata da parte attrice è da ritenersi fondata; pertanto, si dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della quota ex art. 554 C.c., con conseguente facoltà per parte attrice di domandare la divisione ereditaria.
15. Atteso l'esito del giudizio ed in applicazione del principio di soccombenza, parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) Accerta, previa riunione del bene immobile oggetto di prelegato a favore di [REDACTED] nel testamento olografo di [REDACTED], la lesione della quota di legittima pari ad un terzo spettante a [REDACTED]
- b) Respinge le domande di parte convenuta;
- c) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore di [REDACTED] liquidate in euro 10000,00 per compenso, oltre euro 340,00 per spese ed oltre accessori se dovuti, oltre al rimborso di quanto eventualmente versato al CTU in adempimento del decreto di liquidazione del 12.9.2014.

Reggio Emilia, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2015 .

Il presidente

dott.ssa Rosaria Savastano

Il giudice relatore  
Annamaria Casadonte

Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Jessica Puoti in tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 conv. in l.n. 98/2013 e succ. modif. che ne ha curato la bozza.

Sentenza n. 704/2015 pubbl. il 05/05/2015

RG n. 9274/2009

Repert. n. 1483/2015 del 05/05/2015

